

## ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA

### CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE – TARIFFA CPN6 Polizza Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a Premio Unico e a Capitale Decrescente abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della Pensione.

Edizione 01/2023

#### ART. 1 OGGETTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA

La presente Polizza è un'assicurazione collettiva che la Contraente stipula con l'Impresa di assicurazione CNP Vita Assicurazione S.p.A..

Oggetto della presente Polizza collettiva è la corresponsione di un capitale al Beneficiario in caso di decesso di un Assicurato, che abbia contratto un Prestito con la Contraente, **estinguibile mediante cessione di quote della pensione (prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche e integrazioni)**.

La polizza garantisce esclusivamente i prestiti di durata minima di 24 mesi e massima di 120 mesi, erogati dalla Contraente a Pensionati, che nell'ambito della presente Collettiva assumono la figura di Assicurati, per i quali la Contraente stessa abbia chiesto l'inserimento in Polizza.

A fronte della presente Polizza, l'Impresa di assicurazione garantisce al Beneficiario, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un importo pari al Debito residuo – come definito al successivo Art. 4 “Prestazione assicurata e importo massimo assicurabile” - calcolato alla data del decesso dell'Assicurato stesso.

La garanzia è prestata dall'Impresa di assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente e alle dichiarazioni dell'Assicurato.

#### ART. 2 OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Gli obblighi dell'Impresa di assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza collettiva e relativi allegati, dalla Proposta-certificato sottoscritta dalla Contraente, dal consenso rilasciato dall'Assicurato ai sensi del secondo comma dell'art. 1919 del Codice Civile, dall'Attestato di copertura emesso dall'Impresa nonché dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa di assicurazione stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Polizza valgono le norme di legge applicabili.

#### ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

Può essere inserita in Polizza ciascuna persona fisica:

- che sottoscriva un contratto di Prestito - successivamente alla data di decorrenza della presente Polizza collettiva - avente durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 120 mesi estinguibile mediante cessione di quote mensili di pensione (prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche). Gli importi massimi assicurabili sono riportati all'Art. 4 “Prestazione assicurata e importo massimo assicurabile” che segue;

- la cui età sia compresa tra 60 anni (età anagrafica) e 86 anni (età assicurativa) calcolata alla data di decorrenza presunta riportata nell'Attestato di copertura e che alla data di scadenza del Prestito stesso non risulti di età superiore a 88 anni (età assicurativa).

Per età assicurativa si intende l'età dell'Assicurato calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero quella superiore o uguale a sei mesi.

#### **ART. 4 PRESTAZIONE ASSICURATA E IMPORTO MASSIMO ASSICURABILE**

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della Durata della copertura assicurativa e comunque entro l'88° anno di età dell'Assicurato (età assicurativa), dovuto a qualsiasi causa e senza limiti territoriali, l'Impresa liquiderà al Beneficiario in un'unica soluzione il Capitale assicurato calcolato al momento del decesso, fatte salve le limitazioni previste al successivo Art. 12 "Esclusioni".

In deroga all'articolo 1927 del Codice Civile, la presente Polizza opera anche in caso di suicidio dell'Assicurato.

Il Capitale assicurato corrisponde al Debito residuo calcolato alla data del verificarsi del decesso dell'Assicurato.

Per Debito residuo si intende la quota di Montante lordo non corrisposto dal Mutuatario (Assicurato) calcolato al netto degli interessi non maturati e al netto di quanto incassato a qualsiasi titolo dalla Contraente così come risulta dal Conteggio estintivo. In particolare, ai fini dello sviluppo del Conteggio estintivo, si terrà conto: dell'importo del finanziamento, dell'importo della rata mensile, delle rate già corrisposte, della durata dell'ammortamento, del T.A.N. applicato nonché di tutti i Costi Up-Front (costi fissi) e Recurring (costi ricorrenti), precisati nel contratto di Prestito. Per montante lordo si intende il prodotto dell'importo della rata di restituzione del Prestito per il numero complessivo di rate previste.

Per la determinazione del Debito residuo tutti i costi Recurring non saranno rimborsati per la quota parte non maturata.

L'Impresa non rimborserà eventuali rate insolute antecedenti la data di decorrenza effettiva delle trattenute da parte dell'INPS. L'importo liquidato dall'impresa sarà determinato in base alla decorrenza giuridica del piano di ammortamento riportata nel "benestare" rilasciato dall'INPS e sarà pari al Debito residuo alla data di decesso, come da piano di ammortamento originario; eventuali rate insolute antecedenti la decorrenza effettiva delle trattenute saranno considerate come corrisposte (pagate).

Il Capitale massimo assicurabile su un medesimo Assicurato con la presente Polizza collettiva è stabilito in 80.000,00 euro indipendentemente dal numero e dall'ammontare effettivo dei Prestiti personali sottoscritti dal singolo Assicurato stesso; l'Impresa, anche in presenza di più contratti sottoscritti sul medesimo Assicurato, risponderà in ogni caso fino all'ammontare complessivo massimo sopra riportato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa, non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa di assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest'ultima.

**(omissis)**

#### **ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO**

**(omissis)**

#### **ART. 6 CONCLUSIONE, DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA COLLETTIVA**

**(omissis)**

#### **ART. 7 DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

La durata della Copertura assicurativa per ogni singolo Assicurato, espressa in mesi interi, coincide con la durata del relativo contratto di Prestito, nel limite minimo di 24 mesi e massimo di 120 mesi.

La Copertura assicurativa per ogni Assicurato inserito in Polizza decorre dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del Prestito a condizione che:

- la Contraente abbia regolarmente chiesto l'inserimento in Polizza dell'Assicurato e inviato i relativi dati tramite flusso informatico utilizzando il tracciato condiviso con l'Impresa;
- la Contraente sia in possesso dell'originale, debitamente sottoscritto dall'Assicurato, del "**Consenso**" dell'Assicurato stesso alla stipulazione dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi del secondo comma dell'art. 1919 del Codice Civile, del "**Questionario sanitario**" contenente tutte risposte negative dell'Assicurato o almeno risposte negative dell'Assicurato alle domande dalla 1 alla 10 (compresa) contenute nello stesso, nonché del "**Modulo di trattamento dei dati personali**";
- la Contraente sia in possesso di copia di un documento d'identità dell'Assicurato in corso di validità al momento della richiesta del finanziamento;
- l'Impresa abbia emesso apposito Attestato di copertura relativo al singolo Assicurato;
- la Contraente abbia effettivamente erogato il Prestito;
- l'Impresa abbia fornito - previa valutazione del "Rapporto di visita medica" debitamente compilato dal medico curante dell'Assicurato - parere favorevole all'assunzione del rischio qualora:
  - l'Assicurato abbia risposto affermativamente ad una o più delle domande contrassegnate dal numero 11 – 12 – 13 contenute nel Questionario sanitario e/o
  - l'Assicurato sia titolare di pensione di invalidità/inabilità o agisca per il tramite di un procuratore, e/o
  - il montante lordo per il quale si richiede la copertura sia di importo pari o superiore a 50.000,00 euro;
- la Contraente provveda alla corresponsione del relativo premio entro i termini pattuiti di cui al successivo Art. 13 "Calcolo, pagamento e regolazione del Premio".

In ogni caso per ciascun Assicurato l'accettazione del rischio da parte dell'Impresa di assicurazione è da ritenersi confermata purché l'erogazione del Prestito avvenga entro 90 giorni dalla data di decorrenza presunta riportata nell'Attestato di copertura. Se l'erogazione del Prestito fosse successiva al termine sopraindicato, la Contraente sarebbe tenuta a far ripetere all'Assicurato le formalità di ammissione alla Polizza.

La copertura assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- **decesso dell'Assicurato;**
- **esercizio del diritto di Recesso da parte della Contraente;**
- **recesso dell'Assicurato dal Contratto di Prestito;**
- **anticipata estinzione totale del Prestito;**
- **naturale scadenza del contratto di Prestito.**

La Durata della copertura assicurativa potrà essere prolungata fino ad un massimo di cinquecentoquarantacinque (545) giorni rispetto alla durata del contratto di Prestito inizialmente pattuita relativa al piano di ammortamento originario, per effetto di variazioni di decorrenza e/o variazioni della prestazione pensionistica che determinano riduzioni o sospensioni della rata di cessione del quinto della pensione (periodo di accodamento); l'Impresa non richiederà alcuna integrazione del premio unico versato dalla Contraente per la singola posizione e la copertura assicurativa resterà commisurata per la prestazione al Debito residuo in vigore.

**(omissis)**

#### **ART. 8 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL PRESTITO**

In caso di anticipata estinzione del contratto di Prestito non successiva alla liquidazione della prestazione per decesso dell'Assicurato, la Copertura assicurativa cessa a partire dalla data di anticipata estinzione del Prestito stesso.

(omissis)

A seguito dell'anticipata estinzione del Prestito, l'Impresa provvederà al rimborso alla Contraente della parte di Premio pagato e non goduto relativo alla posizione assicurativa estinta, (omissis)

#### **ART. 9 MODALITA' DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSICURATI**

(omissis)

Al momento dell'inclusione di ogni singolo Assicurato, la Contraente deve essere in possesso della seguente documentazione

- copia di un documento d'identità dell'Assicurato in corso di validità al momento della richiesta del finanziamento;
- “**Consenso**” dell'Assicurato alla stipulazione dell'assicurazione sulla propria vita rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 1919 del Codice Civile di cui all' Allegato B;
- “**Questionario sanitario**”, debitamente compilato e sottoscritto dall' Assicurato, di cui all' Allegato C;
- “**Modulo di trattamento dei dati personali**” di cui all' Allegato E;
- documento che certifichi i trattamenti pensionistici erogati al Mutuatario, con specifica della tipologia di ciascun trattamento;
- copia dell'atto di procura e del documento di identità del procuratore qualora il Mutuatario agisca per il tramite di un procuratore.

Nei casi previsti di cui ai precedenti punti b) e c) la Contraente dovrà richiedere all'Assicurando di sottoporsi ad una visita medica con costi a carico dello stesso presso il proprio medico curante utilizzando la modalità “**RVM ONLINE**” predisposta dall'Impresa di assicurazione sul suo sito web. L'inclusione in polizza dell'Assicurato dovrà essere autorizzata dall'Impresa stessa, in caso contrario la copertura assicurativa non sarà operante.

(omissis)

#### **ART. 10 BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA**

Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è la Contraente della Polizza collettiva.

#### **ART. 11 DIRITTO DI RECESSO**

(omissis)

#### **ART. 12 ESCLUSIONI**

Le prestazioni assicurate di cui al precedente Art. 4 “Prestazione assicurata e importo massimo assicurabile” sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato, senza limiti territoriali, per tutto il periodo di vigore della Copertura assicurativa ad esclusione dei seguenti casi:

- dolo della Contraente e/o dei suoi Dipendenti nonché degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi che distribuiscono i prestiti erogati dalla Contraente;
- se la Contraente o i suoi Dipendenti non sono autorizzati a svolgere la propria attività ai sensi di legge;
- qualora i Contratti di Prestito siano stipulati a fronte di cessioni di quote di pensione non consentite dal DPR 180 del 1950 e successive modifiche ed integrazioni;
- quando la documentazione o parte di essa risulti falsa o falsificata;
- quando le firme apposte sui documenti contrattuali (finanziari e/o assicurativi) risultino apocrife;
- mancata erogazione del Prestito;
- qualora l'Assicurato non sia stato sottoposto in valutazione all'Impresa, con opportuno Rapporto di visita medica, prima dell'inclusione in copertura malgrado rientrasse in una delle casistiche di cui ai punti b) e c) del precedente Art. 9 “**MODALITA' DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSICURATI**”;

- qualora l'Assicurato sia stato inserito in copertura malgrado rientrasse nella casistica di cui al punto a) del precedente Art. 9 “**MODALITA' DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSICURATI**”;
- invalidità, inefficacia o inesistenza del contratto di Prestito.

#### **ART. 13 CALCOLO, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento all'Impresa di assicurazione di un Premio unico da parte della Contraente.

(omissis)

#### **ART. 14 PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

(omissis)

#### **ART. 15 VINCOLO**

(omissis)

#### **ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI**

(omissis)

#### **ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

(omissis)

#### **ART. 18 PRESCRIZIONE**

(omissis)

#### **ART. 19 MODIFICHE STABILITE DALL'AUTORITA' DI CONTROLLO**

Eventuali modifiche alle presenti Condizioni derivanti da disposizioni dell'Autorità di controllo trovano automatica applicazione fin dalla data stabilita dall'Autorità stessa.

#### **ART. 20 GESTIONE DELLA POLIZZA – COMUNICAZIONI**

(omissis)

#### **Allegato A – Tassi CQP**

(omissis)

#### **Allegato B – Consenso**

(omissis)

#### **Allegato C – Questionario sanitario**

(omissis)

#### **Allegato D – Attestato di copertura**

(omissis)

#### **Allegato E – Modulo di consenso al trattamento dei dati personali**

(omissis)

#### **Allegato F - Scheda notifica sinistro**

(omissis)

## **GLOSSARIO**

### **CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE – TARIFFA CPN6**

**Polizza Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a Premio Unico e a Capitale Decrescente abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della Pensione.**

#### **Assicurato**

Assicurato è la persona fisica inserita in copertura dalla Contraente;

#### **Attestato di copertura**

Documento rilasciato dall'Impresa che certifica la copertura assicurativa.

#### **Beneficiario**

Beneficiario è la Contraente della Polizza collettiva, che riceve la prestazione prevista dal Contratto di assicurazione, quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

#### **Broker (Soggetto Incaricato)**

B&Sitalia spa, avente sede legale in Via Enrico Tellini, 19 – Milano, intermediario che agisce su incarico della Contraente.

#### **Conteggio estintivo**

Il conteggio elaborato dalla Contraente a dimostrazione del suo credito residuo nei confronti del Mutuatario (Assicurato), il cui saldo è determinato in base ai dati del Contratto di Prestito sottoscritto dall'Assicurato (Mutuatario); in particolare si terrà conto nello sviluppo di tale conteggio: dell'importo del finanziamento, dell'importo della rata mensile, delle rate già pagate, della durata dell'ammortamento, del T.A.N. applicato, dei costi Up-front (costi fissi) e dei costi Recurring (costi ricorrenti) precisati nel contratto di Prestito.

Tutti i costi Recurring non saranno rimborsati per la quota parte non maturata.

L'Impresa non rimborserà eventuali rate insolute antecedenti la Data di decorrenza effettiva delle trattenute da parte dell'INPS indicata nell'Atto di benessere.

#### **Contraente**

Ente finanziatore, persona giuridica che stipula la Polizza collettiva con l'Impresa e si impegna al versamento dei relativi premi.

#### **Copertura assicurativa**

La garanzia assicurativa concessa dall'Impresa di assicurazione e generata dal versamento di un Premio, a fronte della quale l'Impresa di assicurazione è obbligata al pagamento della prestazione assicurata al verificarsi del decesso.

#### **Data di decorrenza (della singola posizione assicurativa)**

La Data di decorrenza corrisponde al giorno di erogazione del Prestito concesso dalla Contraente.

#### **Data di decorrenza presunta**

Data di decorrenza del prestito indicata dal Contraente e riportata dall'Impresa nell'Attestato di copertura; è presunta in quanto la data di decorrenza effettiva viene determinata in un momento successivo dall'INPS all'interno dell'Atto di benessere.

**Debito residuo**

Quota di Montante lordo non corrisposto dal Mutuatario (Assicurato), calcolato al netto degli interessi non maturati e al netto di quanto incassato a qualsiasi titolo dalla Contraente, come risulta dal Conteggio estintivo.

**Durata della Copertura assicurativa**

Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza e la Data di estinzione del Prestito, durante il quale è operante la Copertura assicurativa.

**Impresa (di assicurazione)**

CNP Vita Assicurazione S.p.A. - Impresa del Gruppo CNP Assurances con sede in Via A. Scarsellini 14, 20161 Milano autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 19305 del 31/3/1992. Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00103.

**Margine di Solvibilità**

Rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa di assicurazione nei confronti degli Assicurati.

**Montante lordo**

Importo della rata mensile del prestito moltiplicato per il numero delle rate totali; corrisponde all'importo del capitale preso in prestito dal Mutuatario con l'aggiunta degli interessi e dei costi connessi.

**Mutuatario**

La persona fisica che beneficia del Prestito erogato dalla Contraente.

**Proposta-certificato**

Documento liberamente sottoscritto dalla Contraente con il quale manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di sottoscrivere la Polizza collettiva.

**Polizza (collettiva)**

Contratto in forma collettiva con contraente l'Ente erogatore del Prestito, che ne sostiene interamente l'onere economico nel suo esclusivo interesse.

**Premio Unico**

Il Premio è la somma dovuta all'Impresa di assicurazione per la Copertura assicurativa prestata. Il Premio è pagato dalla Contraente in unica soluzione e viene calcolato applicando i tassi di premio – differenziati in base all'età dell'Assicurato ed alla Durata della Copertura assicurativa (durata del Prestito) – al Montante lordo.

**Prestito**

Il contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione di quote mensili di pensione (prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche) concesso dalla Contraente all'Assicurato.

**Set Informativo**

L'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto.

**Sinistro (decesso)**

È l'evento dannoso per cui è prestata la Copertura assicurativa.

**T.A.N.**

Tasso annuale nominale applicato al finanziamento e precisato nel contratto di Prestito.

**CNP Vita Assicurazione S.p.A.**

Via Scarsellini, 14 20161 Milano

[www.gruppocnp.it](http://www.gruppocnp.it)

Tel. +39 02 2775.1

Pec: [cnpvita\\_assicurazione@legalmail.it](mailto:cnpvita_assicurazione@legalmail.it)

Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. – Sede Legale: via Scarsellini, 14 20161 Milano (ITALIA) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 07/04/1992 – Capitale sociale Euro 25.480.080 i.v. – Registro delle Imprese di Milano, C. Fiscale 10210040159 P. IVA 12515340961 società appartenente a GRUPPO IVA CNP – Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00103 – Tel. +39 02 2775.1 – Pec: [cnpvita\\_assicurazione@legalmail.it](mailto:cnpvita_assicurazione@legalmail.it) – [www.gruppocnp.it](http://www.gruppocnp.it)